

COMUNE DI TREZZANO ROSA
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 7.3.2012

INDICE

ARTICOLO	OGGETTO	PAGINA
1	ISTITUZIONE DELLA TASSA	3
2	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	3
3	CONTENUTO DEL REGOLAMENTO	3
4	PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI, SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA	3
5	ESCLUSIONI DELLA TASSA	3
6	COMMISURAZIONE DELLA TASSA	5
7	APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	5
8	PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO	5
9	CLASSI DI CONTRIBUZIONE	5
10	RIDUZIONI	7
11	AGEVOLAZIONI	8
12	TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO	8
13	DENUNCE	9
14	DECORRENZA DELLA TASSA	9
15	MEZZI DI CONTROLLO	10
16	SANZIONI	11
17	ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO	11
18	RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI	11
19	ENTRATA IN VIGORE	12

Art. 1
ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolta in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2
SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento accertato ai sensi dell'art. 8 dei D.P.R. 19 settembre 1982 n. 915, in conformità all'art. 19 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).

Art. 3
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4
PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI, SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5
ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

- a) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte (ad eccezione dei sottotetti utilizzati come abitazione), ripostigli, stenditori, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Ai fini della sopracitata esclusione il contribuente è tenuto a presentare dichiarazione di esclusione delle aree destinate alla produzione dei rifiuti speciali, con allegato contratto di smaltimento e formulario dei rifiuti e piantina dei locali con evidenziato lo spazio occupato dai macchinari produttori di tali rifiuti, entro il termine del 20 gennaio di ogni anno per il quale si intende usufruire dell'esclusione.

Art. 6
COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa a norma del 1 comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7
APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è applicata alle zone del territorio comunale in cui è istituito il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, attivato e reso in via continuativa nei modi previsti dall'art. 58 e 59 del D.Lgs. 507/1993.
Questo Comune è impegnato ad assicurare il servizio in tutto il territorio.

Art. 8
PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

1. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

Art. 9
CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Viene adottata la nuova classificazione delle categorie di locali con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti onde rendere le stesse categorie conformi alle previsioni di classificazione previste per la Tariffa istituita con D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22:

<u>CATEGORIA</u>	<u>DESCRIZIONE</u>
<u>1</u>	<u>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</u>
<u>2</u>	<u>Campeggi, distributori carburanti</u>
<u>3</u>	<u>Stabilimenti balneari</u>
<u>4</u>	<u>Esposizioni, autosaloni</u>
<u>5</u>	<u>Alberghi con ristorante</u>
<u>6</u>	<u>Alberghi senza ristorante</u>
<u>7</u>	<u>Case di cura e riposo</u>
<u>8</u>	<u>Uffici, agenzie, studi professionali</u>
<u>9</u>	<u>Banche ed istituti di credito</u>
<u>10</u>	<u>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli</u>
<u>11</u>	<u>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</u>
<u>12</u>	<u>Attività artigianali, tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)</u>
<u>13</u>	<u>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</u>
<u>14</u>	<u>Attività industriali con capannoni di produzione</u>
<u>15</u>	<u>Attività artigianali di produzione beni specifici</u>
<u>16</u>	<u>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie</u>
<u>17</u>	<u>Bar, caffè, pasticceria</u>
<u>18</u>	<u>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</u>
<u>19</u>	<u>Plurilicenze alimentari e/o miste</u>
<u>20</u>	<u>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</u>

21 Discoteche, night club

22 Locali adibiti ad abitazione, box, cantine

Art. 10
RIDUZIONI

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante: 20%;
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;
 - c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 33%;
 - d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte dei comune: 33%;
 - e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi dell'anno, in località fuori del territorio nazionale: 33%.

Per gli immobili classificati in Categoria Catastale C6 ed adibiti a box la tariffa è pari a quella stabilita per i locali di cui alla categoria "Locali adibiti ad abitazione, box, cantine", con la riduzione del 50%.

2. Per attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67 punto 2) del D.L. 507/1993: la riduzione sarà valutata caso per caso.
3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi saranno connesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 11
AGEVOLAZIONI

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui al precedente art. 5 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 10, il Comune può applicare tariffe agevolate e, in via eccezionale, esenzioni in situazioni considerate meritevoli (disagio socio-economico, attività di interesse della collettività con risorse esigue, attività di tutela ambientale ecc.). L'Amministrazione valuta le richieste di agevolazioni/esenzioni pervenute entro il primo semestre dell'anno per le applicazioni delle tariffe dell'anno successivo.
2. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 12
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, prodotti dagli utenti che occupano e detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata dell'importo percentuale del 300%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13
DENUNCE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs 507/1993, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.
3. E' fatto obbligo all'amministratore di condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
4. La denuncia deve contenere:
 - a) l'indicazione del codice fiscale;
 - b) il cognome e nome nonché luogo di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
 - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
 - f) la provenienza;
 - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale;
5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14
DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. l'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione delle denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 15 MEZZI DI CONTROLLO

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.
2. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:
 - a) UFFICIO TRIBUTI.
 - dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 13 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
 - la "cartella contribuente" di cui al precedente comma dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata in ordine alfabetico. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le cartelle per le quali dovranno essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo.
 - b) UFFICIO TECNICO.
 - dovrà assicurare all'Ufficio Tributi ogni possibile collaborazione;
 - dovrà comunicare all'Ufficio Tributi ogni nuova autorizzazione di abitabilità o agibilità. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il contribuente richiedente l'autorizzazione predetta non fosse in grado di presentare la denuncia ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi

urbani, l'Ufficio Tecnico dovrà trasmettere all'Ufficio Tributi una relazione dalla quale si possa rilevare, per ciascuna unità presumibilmente autonoma, la superficie tassabile determinata come dal precedente art. 6 ed ogni altra notizia nelle forme che saranno concordate con il Responsabile dell'Ufficio Tributi.

c) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI - UFFICIO COMMERCIO.

- dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera b) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

d) UFFICIO ANAGRAFE

- dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme concordate con l'Ufficio Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

Tutti gli Uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

**Art. 16
SANZIONI**

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano le sanzioni ivi indicate.

**Art. 17
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO**

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.
2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

**Art. 18
RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- le leggi nazionali e regionali;
- il regolamento comunale per la disciplina del servizio smaltimento rifiuti;
- il regolamento comunale di igiene;
- il regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

Art. 19
ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 63, commi 2,3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo. 66 e 72 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 507/93, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1996.